



COMUNE DI PRIZZI

(Città Metropolitana di Palermo)

ORDINANZA SINDACALE

N. 30 del 21/05/2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI APERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDÌ.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i decreti-legge recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19;

VISTI i DPCM emanati per il contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19;

VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

CONSIDERATO che il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, ha consentito, a far data dal 18

maggio 2020, la riapertura di tutto il commercio al dettaglio, dei servizi alla persona e delle attività di ristorazione, a condizione che siano rispettati i protocolli e le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, nonché ha rimesso alle Regioni la facoltà di avviare, alle medesime condizioni ulteriori, attività economiche e produttive;

CONSIDERATO che l'art. 7 dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Siciliana stabilisce che sono autorizzati i mercati, le fiere e i mercatini hobbistici, con l'obbligo di adottare ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

ORDINA

1. L'apertura del mercato settimanale del venerdì, con le seguenti prescrizioni e limitazioni;
2. L'accesso nell'area mercatale è consentito solo agli operatori titolari di posteggio

- fisso, mentre è vietato l'accesso agli avventizi;
3. È obbligatorio mantenere una distanza minima tra i banchi di un metro lateralmente e due metri frontalmente, ed è vietato l'accesso degli avventori fra un banco e l'altro;
 4. Nella via Giacomo Matteotti, al fine di garantire le distanze minime di sicurezza, sarà consentito solo il posteggio sul lato destro, direzione p.zza V.E.Orlando; i titolari di posteggio sul lato sinistro della via G. Matteotti si sposteranno nei posteggi liberi di via U. La Malfa e p.zza V.E.Orlando;
 5. Gli operatori potranno essere sottoposti al controllo della temperatura mediante termo scanner;
 6. L'accesso ai cittadini sarà consentito solo dall'ingresso di piazza IV Novembre e dovranno procedere a senso unico verso le diverse uscite;
 7. Tutti coloro che accedono al mercato dovranno assicurare il distanziamento e dovranno indossare la mascherina;
 8. Gli operatori commerciali dovranno inoltre:
 - pulire e igienizzare le attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita e durante la vendita;
 - provvedere al posizionamento di segnaletica orizzontale in prossimità dei singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
 - mantenere, in tutte le attività e le loro fasi, il distanziamento interpersonale;
 - posizionare cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
 - mettere a disposizione sistemi per la disinfezione delle mani facilmente accessibili alla clientela, disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
 - usare le mascherine e i guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, in particolare per l'acquisto di alimenti e bevande;
 - In caso di vendita di abbigliamento, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia toccando la merce;
 - informare la clientela per garantire il distanziamento durante l'attesa del loro turno;
 9. E' vietata la vendita di beni usati;

DISPONE

1. Che la presente ordinanza diverrà efficace mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
2. Che la presente sia inserita in evidenza sul sito istituzionale del Comune;
3. Che copia della presente sia trasmessa altresì alla Prefettura U.T.G. di Palermo e alla Protezione Civile Regionale;
4. La Polizia Municipale e tutte le altre Forze dell'ordine sono incaricate a vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza emanata in conformità alla disciplina nazionale e regionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

AVVERTE

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Palermo;
- entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia.

A carico degli inadempienti verranno applicate le sanzioni previste per legge.

Il Sindaco
Luigi Vallone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché dal regolamento per l'accesso agli atti.